

CONFRONTO DI IDEE

OLIVIERO MAZZA

Scelte politiche “europee” e limiti costituzionali in tema di prescrizione del reato

SOMMARIO: 1. La questione. - 2. La scelta politica europea sulla prescrizione del reato. - 3. Il vero e il falso nella sentenza Taricco. - 4. Principio di legalità, presunzione d'innocenza e controlli alla disapplicazione.

1. La sentenza Taricco è solo l'ultima, in ordine di tempo, di una serie di pronunce delle giurisdizioni europee - Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte di giustizia dell'Unione europea - che hanno avuto incidenza super-legislativa nel sistema penale interno.

È inutile ripercorrere in questa sede le diverse vie, spesso tortuose, attraverso le quali gli asserti giurisprudenziali europei condizionano e modificano profondamente l'ordinamento nazionale. Il dato di maggior interesse, infatti, è quello politico. Ci troviamo dinanzi a giudici (super)legislatori senza responsabilità politica che con i loro interventi dettano le scelte di fondo dei sistemi penali nazionali, tanto sul terreno sostanziale quanto su quello processuale.

Tutto ciò è compatibile con il nostro ordinamento costituzionale e con la sovranità che il popolo, unico titolare, esercita nelle forme della democrazia rappresentativa?²

Basta imboccare la porta degli art. 11 o 117, co. 1, Cost. per aggirare tutto l'impianto costituzionale di check and balance?

La pronuncia della Corte di giustizia nel caso Taricco, proprio in ragione della sua eccezionale valenza politica, rappresenta il miglior banco di prova per tentare di dare una risposta ai quesiti.

2. Va ricordato, anzitutto, come il tema della prescrizione del reato, oggetto della decisione della Corte del Lussemburgo, sia da tempo al centro di un aspro dibattito politico sfociato nell'ennesima proposta di riforma attualmente in discussione alla Camera¹. Il confronto fra le difficoltà della dialettica democratico-parlamentare e la prontezza autocratica della decisione giudiziaria è disarmante. Dove non riesce da anni ad arrivare il legislatore, limitato proprio dalle logiche democratiche dello scontro politico-sociale, interviene prontamente il giudice, per di più scardinando principi consolidati come quello della natura penale sostanziale delle norme sulla prescrizione. L'anomala doppia velocità delle “riforme” segna uno strappo lacerante al sempre più sottile tes-

¹ In proposito, cfr. PULITANÒ, *Il nodo della prescrizione*, in www.penalecontemporaneo.it.

suto costituzionale.

Non bisogna nemmeno dimenticare che la decisione, schiettamente politica, del giudice europeo è frutto di un rinvio pregiudiziale a sua volta intriso di considerazioni politiche che hanno ben poco da spartire con i classici strumenti dell'ermeneutica giuridica. Dalla lettura dell'ordinanza di rinvio si apprende, infatti, che il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cuneo, chiamato nei primi giorni di gennaio 2014 a decidere la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, ha calcolato lo spirare della prescrizione dei reati alla data dell'8 febbraio 2018, ossia a distanza di oltre quattro anni, formulando il pronostico che entro tale data non sarà possibile pronunciare sentenza definitiva di condanna, con la conseguenza che gli «accusati di aver commesso una frode in materia di IVA per svariati milioni di euro potranno beneficiare di un'impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione»². È quasi superfluo notare come tutto il ragionamento ruoti attorno a una palese violazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza: il giudice è convinto della colpevolezza degli imputati prima ancora della celebrazione del processo e si duole del fatto che un altro giudice, quello del dibattimento, non li potrà punire adeguatamente a causa della prescrizione del reato che maturerà a distanza di oltre quattro anni. Siffatto modo di pensare denota una preoccupante deriva giurisprudenziale refrattaria al rispetto dei principi fondamentali di quella Costituzione alla quale tutti i magistrati devono essere fedeli; e si noti, l'inosservanza non riguarda solo la presunzione d'innocenza, ma anche il giusto processo che è lo strumento indispensabile per attuare la giurisdizione, pure in chiave punitiva, e che non può essere surrogato da una prognosi astratta e anticipata di colpevolezza.

A ciò si aggiunga l'evidente difetto di rilevanza della questione proposta, sia perché il giudice dell'udienza preliminare non ha istituzionalmente il compito di emettere una sentenza di condanna sia per il lasso di tempo non trascurabile, oltre quattro anni, che precede la possibile prescrizione del reato. Una questione pregiudiziale meramente ipotetica, sollevata in palese violazione della Costituzione, per uno scopo apertamente politico qual è la disapplicazione della disciplina della prescrizione del reato.

Come detto, non meno politico è il ragionamento svolto dalla Corte di giustizia europea nell'accogliere le lamentazioni del giudice italiano, peraltro sulla base di argomenti completamente diversi da quelli spesi nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale. Il valore rappresentato dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, attraverso l'attuazione della pretesa punitiva, è considerato pre-

² Si tratta di un passaggio testualmente riportato dalla sentenza della Corte di giustizia nella descrizione dei «fatti della controversia».

valente sul diritto fondamentale dell'imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Scelte così nette di politica criminale, a prescindere dalla loro condivisibilità o meno, richiedono comunque una piena responsabilità politica che ovviamente non possono avere i componenti della Corte del Lussemburgo o il giudice a quo.

I rapporti di forza fra Stato e cittadino subiscono una netta virata in senso autoritario: il valore prevalente diviene la pretesa punitiva e non importa se è lo stesso sistema giudiziario interno a non riuscire ad attuarla entro i termini più che ragionevoli (nello specifico, si parlava di sette anni e mezzo) della prescrizione. Il costo temporale dell'inefficienza si scarica sull'imputato, presumendone illegittimamente la responsabilità.

Questa conclusione costituisce il presupposto ideologico-valoriale della sentenza Taricco e si scontra apertamente con la scelta, diametralmente opposta, effettuata dal legislatore nel sancire che la legge deve assicurare la durata ragionevole del processo (art. 111, co. 2, Cost.). La previsione costituzionale, oltre a rappresentare un potente controlimito alla mera disapplicazione della disciplina interna ritenuta contrastante con il *dictum* della Corte di giustizia³, impone tempi certi e comunque limitati all'accertamento processuale sulla base dell'assioma per cui un processo di durata illimitata è per ciò stesso irragionevole.

Se sul piano astratto non è rinvenibile una corrispondenza biunivoca fra termine di prescrizione del reato e durata ragionevole del processo⁴, ciò nondimeno, nei singoli casi concreti, il tetto posto agli aumenti derivanti dagli atti interruttivi può certamente fungere da argine insuperabile edificato dal legislatore proprio a garanzia della durata ragionevole del processo.

Non è il caso di soffermarsi sul tenore letterale dell'art. 111, co. 2, Cost. per interrogarsi se la durata ragionevole sia una garanzia soggettiva e individuale dell'imputato ovvero una garanzia oggettiva di sistema, ammesso che questa distinzione possa avere un reale significato che vada oltre sterili problemi classificatori. Ciò che conta realmente è la scelta del costituente di imporre una legislazione ordinaria che sia in grado di assicurare a tutti gli accusati il diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli. Sullo sfondo, la precisa scelta valoriale consiste nel non scaricare sull'imputato il peso dell'inefficienza del sistema penale. E il cerchio si chiude con i tetti massimi imposti agli aumenti del termine prescrizionale nel caso di atti interruttivi: o lo Stato riesce a con-

³ Controlimito ignorato dai primi commentatori, con alcune lodevoli eccezioni: cfr. CIVELLO, *La sentenza "Taricco" della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato*, in *questa Rivista*, 2015, 9.

⁴ Come si è già avuto modo di chiarire in MAZZA, *Il processo breve*, in *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Milano, 2011, 197 ss.

cludere il processo in tempi ragionevoli oppure il cittadino accusato ha il diritto, decorso un certo lasso di tempo, peraltro non breve, di essere comunque prosciolto dalle accuse che gli vengono rivolte.

Così ricostruita la ratio dell'istituto, è agevole concludere che il processo potrebbe avere una durata irragionevole ancor prima della prescrizione, e quindi mancare la corrispondenza biunivoca fra i due termini, ma quando risulta maturata la prescrizione, il processo è sempre di durata irragionevole in quanto lo Stato si palesa inadempiente, non essendo riuscito nei tempi da lui stesso prestabiliti a scoprire, dimostrare e accertare definitivamente il reato e le relative responsabilità. ...

Testo integrale riservato ai soli Abbonati